



Il Patronato della Cgil

Istituto Nazionale Confederale di Assistenza

Sede Centrale

Area tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43

Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286

Internet : <http://www.inca.it>

e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it

Roma, 10 gennaio 2018

Prot. **n. 2018-U-DANN- 6**

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Provinciali INCA
Alle Zone INCA
Agli Specialisti Area INCA Nazionale
Alle Categorie Nazionali

LORO SEDI

ALL. 1

Oggetto: ***Visite fiscali: nuove regole in caso di assenza per malattia del pubblico dipendente
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica
Decreto 206 del 17 ottobre 2017 (G.U. 302 del 29/12/2017).***

Care compagne e cari compagni,

in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 18 e 22 del D.lgs. 75/2017 è entrato in vigore, dal 1 settembre 2017, il “*Polo unico per le visite fiscali*”¹, con l’attribuzione all’Inps della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio da parte dell’Istituto.

¹ Circ. Inca 586/2017 – Messaggio Inps 3265/2017

La norma, inoltre, ha disposto che, con un apposito ulteriore decreto ministeriale, si proceda a uniformare la disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

Con la Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29 dicembre 2017, è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206 contenente il Regolamento recante *modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità*, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001.

La riforma in materia di visita fiscale riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il decreto in esame prevede nuove regole per la gestione delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici alle visite fiscali disposte dall'INPS o dalle pubbliche amministrazioni.

Vediamo nel dettaglio gli articoli del DPCM 206/2017.

Art.1 - Richiesta della visita di controllo

La richiesta può essere avanzata dall'amministrazione pubblica fin dal primo giorno di assenza per malattia del dipendente (pubblico) attraverso il canale telematico dell'Inps. I datori di lavoro pubblici che eventualmente non utilizzassero ancora i servizi del Portale dovranno richiedere le credenziali di accesso ai servizi online di Consultazione attestati di malattia e richiesta visita medica di controllo.

L'Inps, acquisita la richiesta, provvederà tempestivamente, tramite i canali telematici a disposizione, ad assegnare le V.M.C. ai medici che collaborano con l'istituto.

Così come accade nel settore privato, l'Inps può disporre di propria iniziativa, nei confronti dei dipendenti pubblici assenti, la visita medica di controllo.

Art. 2 – Svolgimento delle visite fiscali

Per espressa previsione normativa, le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, soprattutto nei casi “dubbi”, ovvero quando il sistema informatico dell'Inps segnalerà un comportamento sospetto.

Resta fermo, inoltre, il principio secondo il quale la visita può essere disposta sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative².

² Art. 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 3 – Fasce orarie di reperibilità

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Ricordiamo che il settore privato, al momento, ha diverse fasce di reperibilità ovvero:

dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

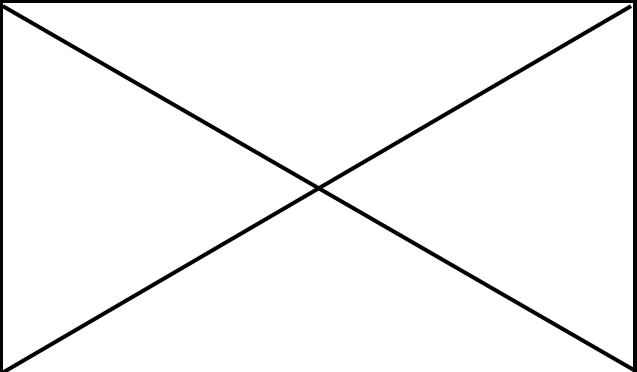
Resta l'obbligo di reperibilità nei giorni non lavorativi e festivi.

Come disposto dall'art. 55 septies comma 5 bis del D.lgs. 165/2001, modificato dall'art. 22 del D.lgs. 75/2017: *“Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato....sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite ...”*.

Il decreto in esame avrebbe dovuto, in materia di visite fiscali, rendere omogenei orari e regole nel comparto pubblico e privato, cosa non verificatasi con le fasce orarie di reperibilità.

Art. 4 – Esclusione dall'obbligo di reperibilità

Sono, invece pressoché sovrapponibili nel comparto pubblico e privato i motivi di esclusione dall'obbligo di reperibilità in occasione delle visite fiscali.

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ'	
PRIVATO	PUBBLICO
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 11 gennaio 2016	DECRETO 206/2017 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita, risultanti da idonea documentazione che attesti la natura della patologia e la specifica terapia da salvavita da effettuare	• patologie gravi che richiedono terapie salvavita
• assenze riconducibili a stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%	• assenze riconducibili a stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta con una percentuale pari o superiore al 67%
	• assenze riconducibili a malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tab. A allegata al DPR 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto

Dipendenti “potenzialmente” soggetti alla V.M.C.

Il nuovo decreto è andato a ridisegnare (in peius) e, soprattutto, restringere i motivi di esclusioni dall’obbligo di rispettare le fasce orarie, per i pubblici dipendenti, indicate nel precedente DM 206/2009.

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITÀ’	
DECRETI A CONFRONTO	
OGGI	IERI
DECRETO 206/2017 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	DECRETO 206/2009 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Abrogato)
patologie gravi che richiedono terapie salvavita (invariato)	patologie gravi che richiedono terapie salvavita
abrogato (art. 10 DM 206/2017 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento funzione pubblica)	infortuni sul lavoro
malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tab. A allegata al DPR 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto (prima era sufficiente il riconoscimento di causa di servizio, non occorre l’iscrizione tabellare)	malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
assenze riconducibili a stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta con una percentuale pari o superiore al 67% (prima non era indicata alcuna percentuale)	stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
È prevista la possibilità di effettuare le V.M.C. con cadenza sistematica e ripetitiva (prima non nello stesso periodo di prognosi)	dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Sulle esclusioni dall'obbligo di reperibilità, un capitolo a parte deve essere dedicato ai dipendenti pubblici **le cui assenze sono riconducibili a infortuni sul lavoro**, non più menzionate nel nuovo decreto.

A tal proposito, l'Inps, nelle disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali, al punto 7 del messaggio 3265/2017 così dispone:

“Pur considerando l'attribuzione esclusiva all'Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l'Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto - alla luce del disposto di cui all'art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell'Inail - non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.

Eventuali VMC che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l'istruttoria per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in cui la sussistenza di un'istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza.

Tuttavia, per l'accesso al domicilio del lavoratore, al datore di lavoro che non rientri nell'ambito del Polo Unico andrà comunque richiesto il rimborso con emissione di fattura”.

Il decreto in esame, invece, non cita tra le “escluse” la V.M.C. per le assenze dovute a infortunio, ad eccezione di quelli riconosciuti dipendenti da causa di servizio con ascrizione tabellare.

Singolare il fatto che tra i motivi di “esclusione” dalla V.M.C. ci sia l'istituto della causa di servizio³, abrogato da tempo per tutti i dipendenti pubblici, ora assicurati Inail secondo le norme del Testo Unico⁴ e non più “l'assenza per infortunio” indicata nel decreto del 2009.

Fanno eccezione le Forze armate e Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non rientrano nella disciplina delle visite fiscali regolate dal decreto.

Come Patronato abbiamo sollecitato l'emanazione di istruzioni operative da parte dei soggetti preposti (Inps – Dip. Funz. Pubblica) non avendo a oggi, purtroppo, alcun riscontro. Difficile prevedere quale sarà l'atteggiamento che adotteranno l'Inps e le amministrazioni pubbliche all'indomani del decreto, relativamente al controllo fiscale in caso di assenza del dipendente per infortunio sul lavoro.

³ Art. 6 D.lgs. 201/2011

⁴ Artt. 1 e 4 del DPR 1114/1965

Art. 5 – Verbale di visita fiscale

Il medico, effettuata la visita, è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.

Il verbale è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente e del datore di lavoro mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.

Art. 6 – Variazione dell'indirizzo di reperibilità

Il dipendente, assente per malattia, deve comunicare alla propria amministrazione, che a sua volta, attraverso il circuito telematico, ne dà tempestiva comunicazione all'INPS, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

Art. 7 – Mancata effettuazione della visita fiscale

In caso di mancata effettuazione della visita di controllo, per assenza del dipendente dal domicilio indicato, il medico deve:

- ⇒ dare immediata comunicazione al datore di lavoro pubblico che l'ha richiesta
- ⇒ rilasciare apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'ufficio medico legale della sede Inps territorialmente competente

Art. 8 – Mancata accettazione dell'esito della visita

Qualora il dipendente non intenda accettare l'esito della visita, il medico fiscale deve:

- ⇒ informarlo che il dissenso deve essere espresso "seduta stante"
- ⇒ registrare sul verbale il manifestato dissenso, che deve essere sottoscritto dal dipendente e invitarlo a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'ufficio medico legale dell'Inps territorialmente competente.

In caso di mancata apposizione della firma, il medico fiscale deve:

- ⇒ informare tempestivamente l'Inps
- ⇒ predisporre l'invito a visita ambulatoriale presso l'ufficio medico legale territorialmente competente.

Art. 9 – Rientro anticipato al lavoro

Per rientrare al lavoro prima della scadenza del periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente **è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo**.

Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Art. 10 – Abrogazioni

Il precedente decreto del Ministero per la Pubblica amministrazione 206/2009: “*Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia*”, è abrogato.

Il coordinatore dell’Area
(Alessandra Ambrosco)

p./il Collegio di Presidenza
(Silvino Candeloro)